

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 6/EL
protocollo n. 5408/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 2 aprile 2010

TRASMESSA SOLO VIA FAX

oggetto: Elezioni amministrative 2010. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Esercizio del diritto di voto dei degenti in ospedali e case di cura. Voto dei diversamente abili.

In relazione allo svolgimento delle elezioni amministrative che si terranno i prossimi 16 e 17 maggio, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi all'esercizio del diritto stesso con procedura speciale.

ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Si rammenta anzitutto che, con la legge 7 maggio 2009, n. 46, recante "Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione", è stato **esteso il diritto al voto domiciliare alla categoria degli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità**, oltretutto agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, già ammessi al voto a domicilio ai sensi del citato articolo 1 del decreto legge 1/2006.

Come indicato dal Ministero dell'Interno nella propria circolare MIATSE n. 8/2010, si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore, avente diritto al voto domiciliare, ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora. Tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che **la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 16 e 17 maggio prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 26 aprile p.v.** Come ricordato altresì dal Ministero dell'Interno, con propria circolare MIATSE n. 21/2010, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, **il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione deve considerarsi di carattere ordinario**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve inoltre essere corredata dalla certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (1° aprile 2010); tale certificazione medica, per non indurre incertezze, deve riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

Ciò premesso, **si invitano i dirigenti delle Aziende sanitarie locali a porre in essere ogni misura organizzativa idonea, affinché venga assicurato immediatamente un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. Si prega inoltre di richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati sulla sanzione specificamente prevista – in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge – dal comma 3 bis del decreto legge 1/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge 46/2009.**

Si ricorda inoltre che il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del comune di cui è elettore.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'articolo 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI, CASE DI CURA E LUOGHI DI DETENZIONE

Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 570/1960, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune.

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera prevista dall'articolo 43 del D.P.R. n. 570/1960. La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO

In queste strutture il voto viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario (Ufficio distaccato). Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale.

In occasione delle prossime elezioni del 16 e 17 maggio, ricorrono solamente le ipotesi di cui alle lettere B) e C).

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, abbiano al loro interno una struttura sanitaria "seppur di modesta portata" quale un'infermeria.

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime.

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA

Secondo quanto previsto dall'articolo 44 del D.P.R. 570/1960, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di cura.

Detta dichiarazione deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 13 maggio - termine peraltro meramente ordinatorio) e deve recare in calce l'attestazione del direttore comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto; deve inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare ai richiedenti, anche per telegramma, l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente dell'ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

Si fa inoltre presente che può essere senz'altro ammessa la regolarità sia delle richieste che delle autorizzazioni trasmesse a mezzo fax tra Uffici competenti.

ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda invece l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiamano le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

In particolare, gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione ove sono iscritti non sia accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata. Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

Infine, si rammenta che i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori portatori handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 29 della legge 104/1992, qualora l'elettore portatore di handicap sia impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può avvalersi dell'aiuto di un altro elettore e deve essere ammesso al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente.

La legge 5 febbraio 2003, n.17, che ha modificato l'articolo 41, comma 2, del D.P.R. 570/1960, ha ampliato la facoltà di scelta dell'accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell'ente locale in cui è ubicato il seggio.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati elettorali di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15/1991. Si invitano, pertanto, le Aziende sanitarie in indirizzo, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 41, comma 9, del D.P.R. n. 570/1960 prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria comprovante il suo stato.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale
f.to dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro:

A:

Sindaci e Vicesindaci dei comuni interessati

ASL delle Province di:

Pordenone

Udine

e, p.c.:

Ministero dell'interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione centrale dei Servizi Elettorali

Prefetture UTG di:

Pordenone

Udine